



LA LIBRERIA ON LINE DEL PROFESSIONISTA

L'estratto che stai visualizzando  
è tratto da un volume pubblicato su  
ShopWKI - La libreria del professionista

[VAI ALLA SCHEDA PRODOTTO](#)

## CREDITI

5.

<b>5.1.</b>	<b>CREDITI VERSO CLIENTI</b>	<b>5.2.2.</b>	Criteria di valutazione
<b>5.1.1.</b>	Definizione	<b>5.2.3.</b>	Classificazione in bilancio
<b>5.1.2.</b>	Contabilizzazione iniziale	<b>5.2.4.</b>	Nota integrativa e Relazione sulla gestione
<b>5.1.3.</b>	Valutazione: il presumibile valore di realizzo	<b>5.3.</b>	<b>CREDITI VERSO IMPRESE CONTROLLATE, COLLEGATE, CONTROLLANTI E SOTTOPOSTE AL CONTROLLO DELLE CONTROLLANTI</b>
<b>5.1.4.</b>	Contabilizzazione dei crediti valutati al costo ammortizzato	<b>5.3.1.</b>	Definizione
<b>5.1.5.</b>	Cancellazione e cessione dei crediti	<b>5.3.2.</b>	Criteria di valutazione
<b>5.1.6.</b>	Bilancio abbreviato e delle micro-imprese	<b>5.3.3.</b>	Classificazione in bilancio
<b>5.1.7.</b>	Classificazione in bilancio	<b>5.3.4.</b>	Nota integrativa e Relazione sulla gestione
<b>5.1.8.</b>	Nota integrativa e Relazione sulla gestione		
<b>5.2.</b>	<b>CREDITI VERSO ALTRI</b>		
<b>5.2.1.</b>	Definizione		

### CREDITI VERSO CLIENTI

5.1.

#### Definizione

5.1.1.

I crediti sono da intendersi come il diritto a esigere, a una certa scadenza, determinati ammontari da clienti e da altri soggetti. Secondo la normativa civilistica sono **iscritti in bilancio** (precisamente nello **Stato patrimoniale**) nelle seguenti categorie:

- "A – **Crediti verso soci** per versamenti ancora dovuti";
- "B.III. – Immobilizzazioni finanziarie";
- "C – Attivo circolante".

I crediti iscritti nell'attivo circolante devono essere esposti in bilancio alla voce C.II dello Stato patrimoniale" (art. 2424, c.c.) e sono classificati nelle seguenti sette voci sulla base della natura del soggetto debitore:

- 1) crediti verso **clienti**;
- 2) crediti verso **imprese controllate**;
- 3) crediti verso **imprese collegate**;
- 4) crediti verso **controllanti**;
- 5) crediti verso **imprese sottoposte al controllo delle controllanti**;
- 5-bis) crediti **tributari**;
- 5-ter) **imposte anticipate**;
- 5-quater) crediti **verso altri**.

#### Classificazione

Ai fini della classificazione dei crediti nell'**attivo circolante** piuttosto che tra le **immobilizzazioni** occorre prendere in considerazione l'**origine** del credito stesso, **finanziaria o commerciale**, indipendentemente dalla loro scadenza.

Più precisamente, i crediti iscritti nell'attivo circolante sono quelli derivanti da rapporti contrattuali di natura **commerciale e gestionale**, indipendentemente dalla scadenza.

I crediti verso clienti (voce C.II.1 dell'**attivo patrimoniale**), in particolare, rappresentano crediti sorti in relazione a ricavi derivanti da operazioni di gestione caratteristica (c.d. **crediti di funzionamento**). Tali crediti sorgono solitamente a seguito della vendita di beni o alla prestazione di servizi che costituiscono l'oggetto dell'attività d'impresa.

Rimangono quindi esclusi da questa posta di bilancio:

- i crediti derivanti dalla **cessione di immobilizzazioni**;
- i crediti sorti nei confronti di **imprese controllate, collegate, controllanti e sottoposte al controllo delle controllanti**, i quali trovano specifica posizione in bilancio.

Tutti i crediti sorti per ragioni diverse dai ricavi di vendita sono iscrivibili in bilancio solo se esiste effettivamente "titolo" al credito, ovvero laddove le ragioni sottostanti rappresentino effettivamente un'**obbligazione di terzi verso l'impresa**.

Nei crediti verso clienti non sono inclusi quelli relativi alle imprese che si trovano sotto **controllo comune** (OIC 15). Tali crediti saranno rilevati in specifiche voci, ossia nella voce B.III.2.d) o nella voce C.II.5 in base alla natura immobilizzata o meno.

### Crediti in scadenza nel medio-lungo termine

All'interno della voce "**crediti verso clienti**", è necessario indicare separatamente la **quota** dei **crediti** in scadenza nel **medio-lungo** termine (esigibili oltre l'esercizio successivo).

Conseguentemente, i crediti possono essere così classificati:

- crediti **a breve scadenza**;
- crediti **a media o lunga scadenza**.

La richiesta di esplicita indicazione della parte del credito esigibile oltre l'esercizio consente quindi di ottenere adeguate informazioni sulla situazione finanziaria della società (art. 2423 c.c.) permettendo dunque di realizzare uno degli obiettivi stessi del bilancio d'esercizio.

Ne deriva la necessità amministrativa, parallelamente a quanto previsto per i crediti iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie, di realizzare un **apposito prospetto** in grado di **evidenziare** i **crediti** sulla **base** della loro **scadenza**.

Con riferimento alla **scadenza dei crediti**, la struttura di bilancio prevista dalla normativa civilistica richiede l'**esposizione separata** dei **crediti** esigibili a **breve** scadenza, rispetto a quelli a **media** o **lunga** scadenza, al fine di **fornire informazioni sulla situazione finanziaria della società**.

La separazione dell'importo dei crediti in funzione della scadenza è effettuata sulla base del periodo amministrativo annuale e, pertanto, rilevano:

- i crediti a breve o correnti, ossia crediti con esigibilità prevista entro 12 mesi;
- i crediti a medio e lungo termine o non correnti, ossia con esigibilità prevista oltre 12 mesi.

### Scadenza oggettiva

Ai fini della classificazione in esame, la scadenza dei crediti deve essere determinata anzitutto in base alla scadenza contrattuale o legale (OIC 15), tenendo anche conto:

- di **fatti o eventi avvenuti entro** la data di riferimento del **bilancio**, previsti nel contratto e in grado di modificarne la scadenza originaria;
- della **realistica capacità** del **debitore** di adempiere all'obbligazione;
- dell'**orizzonte temporale** in cui il **creditore** ritiene ragionevole poter **esigere** il **credito** vantato.

In altri termini, laddove vi sia difformità tra la data di scadenza prevista contrattualmente e quella oggettiva, in virtù del principio di prevalenza della sostanza sulla forma, sarà la **scadenza oggettiva** a dover prevalere nella classificazione dei crediti tra breve e medio-lungo termine (OIC 15).

Pertanto, occorre valutare per quali crediti è ragionevole prevedere un incasso entro dodici mesi, tenendo conto anche della destinazione durevole o meno del relativo investimento finanziario.

Gli importi rilevanti di debiti verso parti con le quali si vantano anche crediti devono essere classificati tra le passività in bilancio e non portati a diretta riduzione del credito, a meno che non vi sia l'**effettiva possibilità** di **compensazione** da un punto di vista legale (ex art. 1243 c.c.).

La **compensazione** può essere effettuata soltanto tra due "posizioni" che hanno per oggetto una somma di **denaro** o una quantità di **cose fungibili** dello **stesso genere** e che sono ugualmente liquide ed esigibili. Si ricorda che la **compensazione** può avvenire altresì per **volontà** delle **parti**, le quali possono stabilirne anche preventivamente le condizioni (ai sensi dell'art. 1252 c.c.).

#### 5.1.2. Contabilizzazione iniziale

I crediti devono essere **rilevati** secondo il criterio del **costo ammortizzato**, tenendo conto del fattore temporale (ex art. 2426, c. 1, n. 8 c.c.) e sono iscrivibili in bilancio soltanto ove siano **già maturati** i relativi **ricavi** (OIC 15).

Di conseguenza, fermo restando l'esistenza di casi particolari, detti ricavi vengono riconosciuti, sulla base del **principio di competenza** (➔ 17.8.1.), quando si verificano **entrambe** le seguenti condizioni:

- il **processo produttivo** dei beni o dei servizi è stato **completato**;
- si è verificato il **passaggio sostanziale** (e non formale) del titolo di **proprietà**.

Salvo che le condizioni e gli accordi contrattuali non prevedano diversamente, il trasferimento dei rischi e dei benefici si verifica:

- con la **spedizione** o **consegna** dei beni nel caso di vendita di beni mobili;
- con la data di stipulazione del contratto di compravendita per i beni per i quali è richiesto l'**atto pubblico**;
- quando la prestazione è stata effettuata nel caso di **servizi**.

### Vendita a rate con riserva della proprietà

La rilevazione del ricavo di vendita e del relativo credito avviene alla consegna (OIC 15, par. 29), indipendentemente dal passaggio di proprietà, in quanto, in questo caso specifico stabilisce che il compratore acquista la proprietà della cosa con il pagamento dell'ultima rata di prezzo, ma **assume i rischi** dal momento della **consegna** (art. 1523 c.c.).

Con riferimento ai **crediti commerciali**, tipicamente a **breve termine** (entro 12 mesi) e **senza** significativi **costi di transazione**, l'introduzione del criterio del **costo ammortizzato** non produce di fatto cambiamenti rispetto alla precedente prassi (OIC 15).

Questo perché la natura a breve termine del credito e l'assenza di costi di transazione supportano la ragionevole presunzione che gli effetti, tanto dell'applicazione del costo ammortizzato, quanto dell'attualizzazione, siano in buona sostanza irrilevanti (art. 2423, c. 4, c.c.).

Per quanto concerne le normali operazioni di scambio con soggetti terzi, la rilevazione dei crediti avviene al momento dell'**emissione** della **fattura**. Ne consegue dunque che l'impresa, per effettuare la rilevazione dei crediti relativi alla vendita di beni o servizi, attende l'emissione della fattura.

#### CASO 1 – Emissione e registrazione della fattura

Vendita di prodotti del valore di 2.400 + IVA (22%) con regolamento a 60 gg. data fattura. La fattura attiva viene emessa e registrata in data 15/4/"n".

15/4/"n" – Emissione e registrazione della fattura attiva

SP	C.II.1	Crediti verso clienti	2.928	
SP	D.12	IVA a debito		528
CE	A.1	Ricavi di vendita		2.400

Tale modalità operativa non determina alcun problema fino a quando il periodo in cui avviene l'operazione coincide con quello in cui si emette la fattura. Tuttavia, spesso accade che alcune **operazioni** siano effettuate in **prossimità** della **chiusura** dell'**esercizio** ed è dunque necessario **rilevare** i beni o i servizi ceduti **senza l'emissione** della relativa **fattura**, che avverrà nell'esercizio successivo.

Tale rilevazione avviene nel conto "**crediti per fatture da emettere**", come contropartita dei ricavi già maturati, da contabilizzare nella voce "**C.II.1 - Crediti verso clienti**".

#### CASO 2 – Imputazione dei ricavi per fatture da emettere

Al 31/12 dell'anno "n" l'azienda ALFA non ha ancora emesso fattura per una cessione di beni del valore di euro 5.000 realizzata in data 24/12/"n".

Imputazione dei ricavi per fatture da emettere

SP	C.II.1	Crediti per fatture da emettere	5.000	
CE	A.1	Ricavi di vendita		5.000

### Valutazione: il presumibile valore di realizzo

#### 5.1.3.

I crediti devono essere iscritti secondo il **valore presumibile di realizzazione**. Questa disposizione si riferisce alla generalità dei crediti, siano essi iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie o nell'attivo circolante, indipendentemente dal soggetto debitore (ex art. 2426, c. 1 n. 8, c.c.).

Il legislatore non prevede ulteriori indicazioni in relazione alla nozione di "valore presumibile di realizzazione".

A tal proposito, occorre fare riferimento ai principi contabili nazionali (OIC 15). Punto di partenza per

procedere alla determinazione del valore di presunto realizzo dei crediti è il valore di iscrizione iniziale, ossia il **valore nominale** del **credito** (eventualmente attualizzato), che va poi rettificato in modo tale da tener conto di eventuali:

- **resi e rettifiche** di fatturazione;
- **sconti e abbuoni**;
- costi direttamente attribuibili alla **transazione** che ha generato il credito.

I **crediti** sono quindi rappresentati **in bilancio** al **netto** del **fondo svalutazione crediti**, da stanziarsi nell'esercizio in cui si ritiene probabile che il credito abbia perso valore. In definitiva si tratta della somma che si ritiene di poter ragionevolmente incassare, sulla base delle informazioni disponibili sulla situazione finanziaria del debitore.

### Fondo svalutazione crediti

Il **valore nominale** dei **crediti** in bilancio deve essere quindi **rettificato** tramite un fondo svalutazione appositamente stanziato per le perdite per inesigibilità che:

- possono ragionevolmente essere previste;
- sono inerenti ai **saldi** dei crediti esposti in bilancio.

Detto fondo deve essere sufficiente (adeguato ma non eccessivo) per coprire, nel rispetto del **principio di competenza**, non solo le perdite derivanti da situazioni di inesigibilità già manifestatesi, ma anche quelle per altre inesigibilità non ancora manifestatesi ma temute o latenti.

L'**inesigibilità**, certa o presunta, di alcuni crediti può essere già **nota** al momento della redazione del bilancio, come ad esempio, nel caso di:

- debitori falliti o comunque in dissesto;
- liti giudiziarie;
- contestazioni;
- debitori irreperibili.

Per converso, in relazione ad altri crediti, le situazioni di **inesigibilità**, pur essendo intrinseche nei saldi, possono manifestarsi **in esercizi successivi** a quello dell'iscrizione dei crediti in bilancio.

Al fine di **stimare** il **fondo svalutazione crediti** una società deve anzitutto **valutare** se sussistano degli **indicatori** che facciano ritenere probabile che un **credito** abbia **perso valore**, quindi procedere allo stanziamento del fondo svalutazione crediti. Possibili **esempi di tali indicatori** sono (OIC 15, par. 60):

- l'esistenza di significative **difficoltà finanziarie** del debitore;
- una violazione del contratto, quale un **inadempimento** o un **mancato pagamento** (di interessi o di quota capitale);
- il riconoscimento al debitore di una **concessione** che, in assenza di difficoltà finanziaria del debitore, **non** sarebbe stata **accordata**;
- l'esistenza di una significativa probabilità che il **debitore** dichiari **fallimento** o attivi altre procedure di ristrutturazione finanziaria;
- l'esistenza di **condizioni nazionali** o **locali sfavorevoli** o cambiamenti sfavorevoli nello specifico settore economico di appartenenza del debitore in grado di condizionare sensibilmente i futuri flussi finanziari stimati del credito.

La verifica dell'esistenza degli **indicatori di perdita di valore** può essere realizzata ricorrendo a differenti tipologie di criteri:

- **analitici**;
- **sintetici**.

**Procedimento analitico** - Nel procedimento di stima analitico, gli amministratori svolgono un'analisi del **rischio d'insolvenza** specifico dei singoli crediti, sulla base di elementi quali:

- il grado di **anzianità** dei crediti scaduti;
- le abitudini e le **condizioni economiche** dei debitori;
- le condizioni economiche del settore, dell'azienda e di **rischio** del **Paese**.

Tale procedimento è utilizzabile soprattutto in presenza di un numero limitato di crediti. Una volta determinate le **presunte perdite** per inesigibilità, si procede **svalutazione** del **valore nominale** dei crediti.

**Procedimento sintetico** - A integrazione o in sostituzione del suddetto procedimento analitico, in determinate circostanze, è prevista la possibilità di stimare le perdite presunte su crediti a livello di portafoglio e attraverso un procedimento (c.d. procedimento sintetico) che si avvale di **formule pratiche** (ad esempio, una percentuale dei crediti rappresentativa delle perdite medie storicamente rilevate), la cui validità dovrebbe essere poi costantemente verificata (apportando eventualmente correzioni per tener conto della congiuntura corrente) (OIC 15, par. 61, 62). Dette formule sono ritenute accettabili soltanto laddove consentano di raggiungere risultati simili a quelli ottenuti con il procedimento analitico descritto in precedenza.

L'utilizzo del procedimento di stima sintetica è ammesso, ad esempio, in presenza di un **elevato frazionamento di crediti**, quando cioè i crediti sono **numerosi** e individualmente non significativi (OIC 15, par. 61).

Se la **stima del fondo svalutazione crediti** avviene a **livello di portafoglio**, i crediti sono raggruppati sulla base delle caratteristiche di **rischio di credito** simile che sono indicative della capacità dei debitori di corrispondere gli importi dovuti (considerando, a titolo di esempio, il settore economico di appartenenza dei debitori, l'area geografica se rilevante per il suddetto rischio, per classi di scaduto, per garanzie presenti etc.). Posto che lo scopo del **fondo svalutazione crediti** è quello di fronteggiare i rischi di perdite sui crediti in bilancio, l'**incertezza** nella determinazione di tali **perdite** presuppone l'applicazione di criteri di **svalutazione prudenziali**, da cui dovranno scaturire valori adeguati ma non eccessivi.

Indipendentemente dal procedimento adottato, da un punto di vista contabile, a fronte della svalutazione dei crediti imputata a Conto economico, pari al valore delle perdite presunte, viene istituito un apposito **fondo svalutazione crediti**, il quale:

- sarà **alimentato** in ciascun esercizio con le **svalutazioni effettuate**;
- sarà **ridotto** di un ammontare pari alle **perdite su crediti accertate**.

Se in un esercizio successivo a quello in cui si è provveduto a contabilizzare una svalutazione vengono meno le ragioni che in precedenza avevano giustificato la svalutazione stessa (ad esempio significativo miglioramento della solvibilità del debitore), la svalutazione già rilevata non può essere mantenuta, ma andrà stornata (**ripristino del valore del credito**).

### CASO 3 – Svalutazione dei crediti

In seguito all'analisi condotta dagli amministratori sul rischio d'insolvenza specifico dei singoli crediti si stanziava un accantonamento al fondo svalutazione crediti pari a euro 2.000. A seguito di tale accantonamento il fondo svalutazione crediti ammonta a euro 3.560.

*Accantonamento al fondo svalutazione crediti – 31/12/"n"*

CE	B.10.d)	Svalutazione crediti	2.000	
SP	C.II.1.	Fondo svalutazione crediti		2.000

In data 18/2/"n+1" si registra lo stralcio di crediti per insolvenza per un importo pari a euro 1.100

SP	C.II.1	Fondo svalutazione crediti	1.100	
SP	C.II.1.	Crediti verso clienti		1.100

Rilevazione alternativa

CE	B.14	Perdite su crediti	1.100	
SP	C.II.1.	Crediti verso clienti		1.100

Quindi si procede con utilizzo del fondo adottando un procedimento indiretto.

CE	A.5	Utilizzo fondo svalutazione crediti		1.100
SP	C.II.1.	Fondo svalutazione crediti	1.100	

## 5. CREDITI

I crediti commerciali possono non essere totalmente realizzati anche per ragioni diverse dalle vere e proprie perdite per inesigibilità.

In effetti è frequente che, successivamente alla data di chiusura del bilancio, vi siano **resi di merci o prodotti** da parte dei clienti o comunque si debba procedere a **rettifiche di fatturazione**.

I motivi che possono condurre a rettifiche sono i più svariati, ma sono sostanzialmente riconducibili a:

- **merci difettose**;
- merci **eccedenti le ordinazioni**;
- **differenze di qualità; ritardi di consegna**;
- applicazioni di **prezzi diversi** da quelli **concordati**;
- **errori** di conteggio **fatture**.

Tali circostanze, se di ammontare rilevante, devono essere tenute in considerazione nella determinazione del **valore di presunto realizzo**. L'accantonamento deve essere fatto sulla base di stime effettuate non solo sulla base dell'esperienza, bensì prendendo in considerazione ogni altro elemento utile.

Nel determinare il presumibile valore di realizzo occorre considerare anche la possibilità di un incasso inferiore a quello previsto, conseguenza di **sconti e abbuoni** che potranno venire concessi al momento dell'incasso stesso. Sconti e abbuoni devono essere stimati nell'ammontare e, a fronte di tali stime, gli amministratori dovranno prevedere un adeguato stanziamento in bilancio.

I **crediti in valuta** devono essere iscritti al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio ed i relativi utili e perdite su cambi devono essere imputati al Conto economico. L'eventuale utile netto deve essere accantonato in apposita riserva non distribuibile fino al realizzo (art. 2426, c. 1, n. 8-bis c.c.).

#### CASO 4 – Esportazioni dirette (cessione prodotti a clienti extracomunitari)

In data 5/12/"n" l'azienda emette fattura di vendita di beni a favore di un cliente negli Stati Uniti per un importo pari a 2.000 dollari. Il cambio del giorno è pari a 0,90 euro/dollaro. Al 31/12 il credito non è stato ancora incassato. Il cambio al 31/12 è pari a 0,88 mentre quello alla data di pagamento, avvenuto in data 10/1/"n+1", è pari a 0,85 euro/dollaro.

*Liquidazione del ricavo di vendita (5/12/"n")*

SP	C.II.1	Crediti v/clienti esteri	1.800	
CE	A.1	Ricavi di vendita		1.800

Rilevazione del credito al 31/12 – Non si pone il problema della distribuzione di utili effettivamente maturati poiché la differenza su cambi è negativa.

SP	C.II.1	Crediti v/clienti esteri		40
CE	C.17bis	Differenze negative su cambi	40	

*Incasso del credito (10/1/"n+1")*

SP	C.II.1	Crediti v/clienti esteri		1.760
CE	C.17bis	Differenze negative su cambi	60	
SP	C.IV.1	Banca c/c	1.700	

#### 5.1.4. Contabilizzazione dei crediti valutati al costo ammortizzato

I crediti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale (ex art. 2426, c. 1, n. 8). Si sottolinea altresì che il criterio del costo ammortizzato può non essere applicato se gli effetti sono **irrilevanti**. Vi è la presunzione che gli effetti siano irrilevanti se i crediti sono a breve termine (ovvero con scadenza inferiore ai 12 mesi).

In sede di **rilevazione iniziale**, nel caso in cui il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali sia in linea (ossia non significativamente diverso) con il tasso di interesse di mercato, nessun problema si pone in merito al cosiddetto **fattore temporale**.

Il **tasso di interesse di mercato** è il tasso che sarebbe stato applicato se due parti indipendenti avessero negoziato un'operazione simile di finanziamento con termini e condizioni comparabili a quella presa a riferimento. Nel determinare tale tasso d'interesse è necessario massimizzare l'utilizzo di parametri osservabili di mercato al fine di ridurre il più possibile gli inevitabili spazi di soggettività presenti.

In caso contrario, invece, il valore di **iscrizione iniziale del credito** sarà pari al **valore attuale dei flussi finanziari futuri** riconducibili al credito, più gli eventuali costi di transazione.

Per **costo di transazione** deve intendersi un costo che non sarebbe stato sostenuto dall'azienda se questa non avesse acquisito, emesso o dismesso l'attività finanziaria. Essi possono includere, a titolo di puro esempio, gli **onorari** e le **commissioni** pagati a soggetti terzi (notai, consulenti, mediatori), i **contributi** pagati a organismi di regolamentazione e le **tasse** e gli **oneri** sui **trasferimenti**. I costi di **transazione** non includono, invece, premi o sconti sul valore nominale del credito e tutti gli altri oneri previsti dal contratto e pagati alla controparte.

In definitiva, nel caso sia applicabile il criterio del costo ammortizzato (ossia non si tratti di crediti con **scadenza inferiore ai 12 mesi**) è possibile distinguere le seguenti due situazioni:

- applicazione del **costo ammortizzato** in **assenza** di attualizzazione;
- applicazione del costo ammortizzato in **presenza** di **attualizzazione**.

### Applicazione del costo ammortizzato in assenza di attualizzazione

**Valore di iscrizione iniziale** - In questo caso il valore di iscrizione iniziale è rappresentato dal **valore nominale del credito**, al **netto** di tutti i **premi**, gli **sconti**, gli **abbuoni** ed inclusivo dei costi di transazione.

I **costi di transazione** (e ogni differenza tra valore iniziale e valore a scadenza del credito) sono inclusi nel calcolo del costo ammortizzato utilizzando il **criterio dell'interesse effettivo**. Di conseguenza tali differenze risulteranno ammortizzate lungo tutta la durata attesa del credito e integreranno (dunque rettificheranno) gli interessi attivi calcolati al tasso nominale.

In tal modo il tasso di interesse effettivo rimarrà costante lungo tutta la durata del credito e con riferimento al valore contabile.

I costi di transazione che si presume possano essere sostenuti all'atto della successiva cessione del credito non devono essere inclusi nella valutazione al costo ammortizzato.

Secondo il criterio dell'interesse effettivo, il **tasso effettivo di rendimento** (c.d. TIR) è il tasso di rendimento che rende uguale il valore attuale dei flussi finanziari futuri generati dal credito e il valore di rilevazione iniziale del credito stesso.

I **flussi finanziari futuri** utilizzati per il calcolo del tasso di interesse effettivo non includono le perdite e le svalutazioni future dei crediti. Unica eccezione è rappresentata dall'ipotesi di acquisto di un credito in cui il valore iniziale del credito già rifletta perdite stimate per inesigibilità.

**Valutazione successiva** - Successivamente alla rilevazione iniziale, il procedimento per determinare il valore dei crediti in bilancio (adottando il criterio del costo ammortizzato) prevede:

- la **determinazione** degli **interessi** applicando il criterio del **tasso di interesse effettivo** sul valore contabile del credito (a inizio esercizio o alla più recente data di rilevazione);
- **aggiungere** il valore degli **interessi**, determinato come al punto precedente, al **valore contabile** del credito;
- **sottrarre** gli **incassi** per interessi e capitale intervenuti nel periodo;
- sottrarre le **svalutazioni** e le **perdite** su crediti.

Quanto alle **svalutazioni sui crediti**, nel caso di adozione del criterio del costo ammortizzato, l'importo della svalutazione alla data di bilancio è pari alla **differenza** tra il valore **contabile** e il valore dei **flussi finanziari futuri stimati, ridotti** degli importi che si prevede di non incassare, **attualizzati** adottando il tasso di interesse effettivo determinato in sede di rilevazione iniziale del credito.

L'importo della svalutazione deve essere registrato nelle apposite voci previste nel Conto economico.



Anche in questo caso se in un esercizio successivo vengono meno le ragioni che in precedenza avevano giustificato una svalutazione (ad esempio significativo miglioramento della solvibilità del debitore), la **svalutazione** già rilevata non può essere mantenuta, ma andrà **stornata**.

Ovviamente, il **ripristino del valore del credito** non può determinare un valore dello stesso superiore al valore del credito al costo ammortizzato che sarebbe stato contabilizzato in assenza di svalutazione.

Se successivamente alla rilevazione iniziale, la società rivede le proprie **stime** di flussi finanziari futuri (ad esempio prevede che il credito sia incassato successivamente rispetto alla scadenza) essa deve **rettificare il valore contabile** del credito per riflettere i rideterminati flussi finanziari stimati.

La società ricalcola il **valore contabile** del credito alla **data di revisione** della stima dei **flussi futuri**, attualizzando i nuovi flussi al tasso di interesse effettivo calcolato in sede di rilevazione iniziale. La **differenza** tra il **valore attuale** rideterminato del credito alla data di revisione delle stime e il **valore precedente stimato** alla stessa data è rilevata nel Conto economico all'intero della categoria **"oneri e proventi finanziari"**.

#### CASO 5 – Valore nominale incassato integralmente alla scadenza prevista

In data 1/1 si contabilizza un credito di importo pari a euro 50.000 con scadenza a 5 anni, costi di transazione di euro 1.000, tasso nominale (contrattuale) pari a 10%. Interessi annuali posticipati e valore nominale rimborsato integralmente a scadenza.

Prospetto dei flussi di cassa dell'operazione:

Anno 0: - 51.000 (rettificati tenendo conto degli oneri di contrazione).

Anno 1: + 5.000.

Anno 2: + 5.000.

Anno 3: + 5.000.

Anno 4: + 5.000.

Anno 5: + 55.000.

Sulla base dei suddetti flussi, il tasso di interesse effettivo (TIR) risulta essere pari a 9,48%, non significativamente differente dal tasso di interesse di mercato. Si presenta di seguito, per ciascun anno, l'importo delle rettifiche da apportare e le relative rilevazioni contabili.

Anno	Flussi	Interessi al TIR	Interessi al TIR – interessi al nominale	Valore del credito al costo ammortizzato
0	- 51.000	0		51.000
1	5.000	4.834,49	-165,50	50.834,49
2	5.000	4.818,80	-181,19	50.653,30
3	5.000	4.801,63	-198,36	50.454,93
4	5.000	4.782,82	-217,17	50.237,76
5	55.000	4.762,24	-237,76	50.000,00

A titolo di puro esempio, nell'esercizio "3" il valore degli interessi attivi da contabilizzare sarà pari a euro 4.801,63 (determinato applicando sul valore contabile del credito a inizio periodo, pari a 50.653,30, il TIR), ma l'importo effettivamente incassato è pari a euro 5.000. Occorrerà intervenire contabilmente per allineare l'importo degli interessi di competenza al TIR.

Quindi (Anno 3):

*Rilevazione degli interessi attivi di competenza*

SP	C.II.1	Crediti	4.801,63	
CE	C.16.a	Interessi attivi		4.801,63

*Rilevazione degli interessi effettivamente incassati nell'esercizio*

SP	C.IV.1	Banca c/c	5.000	
SP	C.II.1	Crediti		5.000

In questo modo il valore dei crediti al 31/12 sarà pari a:  $50.653,30 - 5.000 + 4.801,63 =$  euro 50.454,93.

Nell'ultimo esercizio (anno "5") si avranno le seguenti registrazioni:

SP	C.II.1	Crediti	4.762,23	
CE	C.16.	Interessi attivi		4.762,23

SP	C.IV.1	Banca c/c	5.000	
SP	C.II.1	Crediti		5.000

quindi:

SP	C.IV.1	Banca c/c	50.000	
SP	C.II.1	Crediti		50.000

**CASO 6 – Valore nominale incassato in quote costanti durante il periodo contrattuale**

In data 1/1 si contabilizza un credito commerciale di importo pari a euro 50.000 con scadenza a 5 anni, costi di transazione di euro 1.000, tasso nominale (contrattuale) pari a 10%. Interessi annuali posticipati e valore nominale rimborsato cinque quote costanti.

Prospetto dei flussi di cassa dell'operazione:

Anno 0: - 51.000 (rettificati tenendo conto degli oneri di contrazione).

Anno 1: + 15.000.

Anno 2: + 14.000.

Anno 3: + 13.000.

Anno 4: + 12.000.

Anno 5: + 11.000.

Sulla base dei suddetti flussi, il tasso di interesse effettivo (TIR) risulta essere pari a 10,84%, non significativamente differente dal tasso di interesse di mercato. Si presenta di seguito, per ciascun anno, l'importo delle rettifiche da apportare e le relative rilevazioni contabili.

Anno	Flussi	Interessi al TIR	Interessi al TIR – interessi al nominale	Valore del credito al costo ammortizzato
1	15.000	4.685,05	-314,94	40.685,05
2	14.000	3.737,48	-262,51	30.422,54
3	13.000	2.794,73	-205,26	20.217,27
4	12.000	1.857,23	-142,76	10.074,51
5	11.000	925,48	-74,51	0,00

A titolo di puro esempio, nell'esercizio "3" il valore degli interessi attivi da contabilizzare sarà pari a euro 2.794,73 (determinato applicando sul valore contabile del credito a inizio periodo, pari a 30.422,54, il TIR), ma l'importo effettivamente incassato è pari a euro 3.000. Occorrerà intervenire contabilmente per allineare l'importo degli interessi di competenza al TIR.

Quindi (Anno 3):

*Rilevazione degli interessi attivi di competenza*

SP	C.II.1	Crediti	2.794,73	
CE	C.16.	Interessi attivi		2.794,73

*Rilevazione degli interessi e della quota capitale effettivamente incassati nell'esercizio*

SP	C.IV.1	Banca c/c	13.000	
SP	C.II.1	Crediti		13.000

In questo modo il valore dei crediti al 31/12 sarà pari a:  $30.422,54 + 2.794,73 - 13.000 =$  euro 20.217,27.

Nell'ultimo esercizio (anno "5") si avranno le seguenti registrazioni:

SP	C.II.1	Crediti	925,48	
CE	C.16.	Interessi attivi		925,48

quindi:

SP	C.IV.1	Banca c/c	11.000	
SP	C.II.1	Crediti		11.000

### Vendita a dilazione con interessi espliciti a condizioni di mercato

In questo caso il valore nominale del credito coinciderà con il valore attuale dei futuri flussi finanziari e il **tasso nominale** al quale maturano gli interessi (che coincide con il tasso di interesse effettivo per l'assenza di costi di transazione) è allineato al **tasso di mercato**. Il **valore iniziale di iscrizione** del credito sarà dunque **pari** al suo **valore nominale**.

### Applicazione del costo ammortizzato in presenza di attualizzazione

**Valore di iscrizione iniziale** - Nella valutazione dei crediti occorre tener conto del "fattore temporale" (art. 2426, c. 1, n. 8 c.c.). Al fine di tenere conto di tale prescrizione, in sede di iscrizione iniziale del credito occorrerà confrontare il tasso desumibile dalle condizioni contrattuali con quello di mercato.

Laddove i due tassi summenzionati risultassero sostanzialmente uguali, nessuna differenza emergerà rispetto a quanto già rilevato (➔ 5.1.2.). In caso contrario, il tasso di interesse di mercato dovrà essere utilizzato per attualizzare i flussi di cassa derivanti dal credito.

Il **valore di iscrizione iniziale** del credito sarà quindi pari al:  
valore attuale dei flussi (al tasso di mercato) - costi di transazione (eventuali)

**Valutazione successiva** - Una volta determinato il valore di iscrizione iniziale del credito, occorre calcolare il **tasso di interesse effettivo** (TIR) secondo la stessa procedura indicata al punto precedente.

Se il tasso di interesse effettivo determinato in sede di iniziale rilevazione del credito dovesse successivamente discostarsi dai tassi di mercato, tale tasso non dovrà comunque più essere modificato/aggiornato.

In estrema sintesi, in presenza di **crediti** commerciali con scadenza **superiore ai 12 mesi**, che non prevedano corresponsione di interessi o lo prevedano a condizioni significativamente diverse da quelle di mercato, tali crediti (e i relativi ricavi) si rileveranno inizialmente al valore determinato attualizzando i flussi generati dal credito al **tasso di mercato**. La **differenza tra valore di iscrizione e valore a scadenza** sarà rilevato a Conto economico come **provento finanziario** lungo la durata del credito utilizzando il criterio del tasso di interesse effettivo.

In presenza di crediti finanziari, la differenza tra le disponibilità liquide erogate e il valore attuale dei flussi finanziari futuri associati al credito, determinato al tasso di mercato, è rilevata tra i **proventi** (o **oneri**) finanziari del Conto economico al momento della rilevazione iniziale.

**CASO 7 – Vendita a dilazione con interessi espliciti e adozione di un tasso nominale significativamente inferiore a quello di mercato**

Si supponga che un credito commerciale pari a 122.000,00 euro, sorto all'inizio dell'anno "n" preveda il pagamento di interessi posticipati al tasso nominale semestrale del 1% e il seguente piano di rimborso:

- 1 luglio "n", 40.000 euro;
- 31 dicembre "n", 40.000 euro;
- 1 luglio "n+1", 42.000 euro.

L'utilizzo di un **tasso nominale** di interesse significativamente **inferiore** ai **valori** normalmente praticati sul **mercato** per operazioni simili con termini e condizioni comparabili richiede l'attualizzazione dei futuri flussi finanziari derivanti dal credito utilizzando il tasso di mercato al fine di ottenere il valore iniziale di iscrizione del credito stesso.

Il tasso di mercato semestrale per operazioni simili per termini e condizioni è pari al 4%. Lo schema dei flussi finanziari è dunque il seguente (al tasso nominale):

Date	Credito residuo	Interessi al tasso nominale (1%)	Quota capitale	Flussi finanziari complessivi
1 luglio "n"	122.000	1.220	40.000	41.220
31 dicembre "n"	82.000	820	40.000	40.820
1 luglio "n+1"	42.000	420	42.000	42.420

In sede di rilevazione iniziale i crediti sono iscritti al valore attuale determinato applicando il tasso di mercato, ossia il 4% semestrale. La formula per l'attualizzazione dei crediti è la seguente:

$$VA = C/(1+i)^t$$

dove:

VA = valore attuale dei crediti;

C = importo dei crediti commerciali;

i = tasso d'interesse;

t = tempo.

Il valore attuale dei crediti è quindi pari a (adottando il tasso di interesse di mercato):

$$41.220/(1+0,04)^1 + 40.820/(1+0,04)^2 + 42.420/(1+0,04)^3 = 115.086,23 \text{ euro.}$$

In sede di rilevazione iniziale occorre quindi sommare al valore attuale dei flussi finanziari così ottenuti i **costi di transazione**, in questo caso per ipotesi pari a zero. In assenza di costi di transazione, inoltre, non sarà necessario calcolare il tasso di interesse effettivo poiché questo coinciderà necessariamente con il tasso di interesse di mercato (ossia con il tasso impiegato nell'attualizzazione).

Conseguentemente, l'evoluzione del valore del credito e gli interessi attivi impliciti saranno determinati nel modo che segue:

Data	Valore contabile credito a inizio periodo (A)	Interessi al TIR (= tasso di mercato) su A (B)	Interessi percepiti effettivamente (C)	Quota credito effettivamente rimborsata (D)	Valore contabile del credito a fine periodo A+B-C-D
1 luglio "n"	115.086,23	4.603,45	1.220	40.000	78.469,68
31 dicembre "n"	78.469,68	3.138,79	820	40.000	40.788,47
1 luglio "n+1"	40.788,47	1.631,54	420	42.000	0

## 5. CREDITI

Le scritture contabili saranno le seguenti:

*Iscrizione del credito (1 gennaio "n")*

SP	C.II.1	Crediti v/clienti	122.000	
CE	A.1	Ricavi di vendita		122.000

*Successiva rettifica per garantire l'imputazione del credito al valore attuale dei flussi*

SP	C.II.1	Crediti v/clienti		6.913,77
CE	A.1	Ricavi di vendita	6.913,77	

*L'importo di iniziale iscrizione dei crediti è dunque pari a euro 122.000 – 6.913,77 = euro 115.086,23. Incasso (1 luglio "n")*

SP	C.IV.1	Banca c/c	41.220	
CE	C.16.d	Interessi attivi		1.220
SP	C.II.1.	Crediti v/clienti		40.000

*Incasso (31 dicembre "n")*

SP	C.IV.1	Banca c/c	40.820	
CE	C.16.d	Interessi attivi		820
SP	C.II.1.	Crediti v/clienti		40.000

**Rettifiche al 31 dicembre "n"**

Interessi attivi registrati nell'esercizio:  $1.220 + 820 = 2.040$ .

Interessi attivi di competenza:  $4.603,45 + 3.138,79 = 7.742,24$ .

Differenza da imputare: 5.702,24.

SP	C.II.1	Crediti v/clienti	5.702,24	
CE	C.16.d	Interessi attivi		5.702,24

### 5.1.5. Cancellazione e cessione dei crediti

La società procede alla cancellazione del credito dal bilancio quando (OIC 15, par 71-77):

- i **diritti contrattuali** sui flussi finanziari derivanti dal credito **si estinguono** (parzialmente o totalmente); oppure

- la **titolarietà** dei **diritti contrattuali** sui flussi finanziari derivanti dal credito è **trasferita** e con essa sono **trasferiti** sostanzialmente tutti i **rischi** inerenti il credito.

I diritti contrattuali si **estinguono** per pagamento, prescrizione, transazione, rinuncia al credito, rettifiche di fatturazione e ogni altro evento che fa venire meno il diritto ad esigere determinati ammontari di disponibilità liquide, o beni e servizi di valore equivalente, da clienti o da altri soggetti.

Ai fini della valutazione del trasferimento dei rischi si tiene conto di tutte le **clausole contrattuali**, quali, a titolo meramente esemplificativo, gli obblighi di riacquisto al verificarsi di certi eventi o l'esistenza di commissioni, di franchigie e di penali dovute per il mancato pagamento.

Quando il credito è cancellato dal bilancio a seguito di un'operazione di **cessione** che comporta il trasferimento sostanziale di tutti i rischi, la differenza tra corrispettivo e valore di rilevazione del credito (individuato dal valore nominale del credito iscritto nell'attivo al netto delle perdite accantonate al fondo svalutazione crediti) al momento della cessione è rilevata come perdita da cessione da iscriversi alla voce B14 del Conto economico, salvo che il contratto non consenta di individuare componenti economiche di diversa natura, anche finanziaria.

Quando la **cessione** del **credito non** comporta la sua **cancellazione** dal bilancio perché la società non ha trasferito sostanzialmente tutti i rischi, il credito che rimane iscritto in bilancio è assoggettato alle regole generali di valutazione previste dall'OIC 15.

Nelle cessioni che non comportano la cancellazione del credito dal bilancio, i costi dell'operazione

sono, di norma, riflessi in interessi e commissioni da corrispondere al cessionario che trovano separata rilevazione nel Conto economico in base alla loro natura.

Con riferimento alla **cessione**, si ricorda che, in via generale, i **crediti** possono essere **ceduti**:

- a **sogetti specializzati** nella **gestione** e nell'**incasso** degli stessi (es. società di factoring, istituti di forfaiting, società di cartolarizzazione), qualora ne ricorrano le condizioni;
- ad un qualsiasi **terzo**, avvalendosi della disciplina prevista dal codice civile (artt. 1260-1267).

Sotto un altro profilo, è possibile distinguere tra:

- **cessioni pro solvendo**, nell'ipotesi in cui sia prevista un'azione di regresso da parte del cessionario nei confronti del cedente;
- **cessioni pro soluto**, in caso contrario.

### Cessione “pro soluto”

I crediti ceduti definitivamente **senza azione di regresso** (pro soluto), sono quelli per cui si **trasferisce** all'acquirente il **rischio d'insolvenza** in quanto con la cessione, in sostanza, viene garantita l'esistenza ma non la solvibilità degli stessi.

In tal caso i crediti ceduti devono essere rimossi dal bilancio, ponendo come contropartita l'**utile** o la **perdita** derivante, la quale sarà pari alla differenza tra il valore ricevuto e il valore cui i crediti erano iscritti in bilancio.

### Cessione “pro solvendo”



I crediti ceduti **con azione di regresso** (pro solvendo) **non** prevedono il **trasferimento del rischio d'insolvenza**; al contrario, tale rischio rimane in capo alla società cedente. In genere, il credito ceduto ad una società di factor può avvenire con accredito a scadenza o anticipato.

Dal punto di vista contabile persiste mantenimento in bilancio dei crediti in questione, in quanto non è avvenuto integralmente il passaggio dei rischi e dei benefici connessi al credito (OIC 15).

L'**anticipazione** concessa dal cessionario **genererà** contabilmente un **debito** a fronte della liquidità ricevuta e il credito ceduto pro solvendo permarrà tra le attività, assoggettato alla valutazione per eventuali inadempimenti come sopra descritto.

### Bilancio abbreviato e delle micro-imprese

5.1.6.

Con riferimento alla rilevazione iniziale dei crediti, nel **bilancio in forma abbreviata**  e in quello delle **micro-imprese**  (art. 2435-bis e 2435-ter c.c.) i crediti possono essere valutati al **valore di presumibile realizzo**, senza applicare il criterio di valutazione del costo ammortizzato e l'attualizzazione.

In questo caso i **costi di transazione** iniziali sono rilevati tra i **risconti attivi** (voce D dell'attivo dello Stato patrimoniale).

Quanto ai prospetti contabili lo Stato patrimoniale del bilancio abbreviato (art. 2435-bis c.c.) e delle micro-imprese (art. 2435-ter c.c.) comprende solo le voci contrassegnate nell'art. 2424 c.c. con la **lettera maiuscola** e con **numeri romani**.

Nel bilancio abbreviato, i crediti verso clienti sono esposti cumulativamente nella voce C.II, unitamente agli altri crediti del circolante. Deve, in ogni caso, essere indicata la parte esigibile oltre l'esercizio successivo.

### Classificazione in bilancio

5.1.7.

Nella voce crediti verso clienti possono essere inclusi:

- crediti verso clienti documentati da **fatture**;
- crediti verso clienti documentabili da **fatture da emettere**;
- crediti verso **enti pubblici** ed assimilati in qualità di clienti;
- **cambiali attive**, comprese quelle allo sconto o all'incasso;
- **ricevute bancarie** in portafoglio o all'incasso;
- crediti verso società di **factoring**;
- crediti per interessi di **mora**;
- altri crediti commerciali.

Tali classificazioni rappresentano quelle comunemente applicate, poiché imposte dalla prassi contabile interna. Ciò non toglie la possibilità, per i redattori del bilancio, di fornire ulteriori e più precise informazioni, sia attraverso uno schema di bilancio maggiormente dettagliato, che mediante indicazioni in Nota integrativa.

### Stato patrimoniale

I crediti sono esposti nello Stato patrimoniale al **netto di svalutazioni e altre rettifiche** (ad esempio rettifiche di fatturazione, sconti ed abbuoni) per ridurli al valore di presunto realizzo, salvo i casi in cui i crediti ai quali tali accantonamenti si riferiscono non siano più iscritti in bilancio ovvero le rettifiche comportino il pagamento di somme. In tali casi essi sono esposti come passività, nei fondi per rischi ed oneri o nei debiti, a seconda del rapporto sottostante.

### Conto economico

Si classificano gli **accantonamenti** e le **svalutazioni** dei **crediti commerciali** e diversi iscritti nell'attivo circolante (OIC 15, nella voce B.10.d) del Conto economico "svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide".

Le **perdite** realizzate su crediti non derivanti da valutazioni, (ad esempio derivanti da un riconoscimento giudiziale inferiore al valore del credito, da una transazione o da prescrizione) si classificano nella voce B.14 "oneri diversi di gestione" del Conto economico, previo l'utilizzo dell'eventuale fondo svalutazione crediti.

#### 5.1.8. Nota integrativa e Relazione sulla gestione

La normativa civilistica stabilisce alcune informazioni "minime" da fornire nella Nota integrativa relativamente ai crediti (➔ 17.6.). Tuttavia, tale contenuto è stato integrato dall'OIC 15, in modo tale da fornire una rappresentazione più completa possibile della situazione dell'impresa.

Complessivamente, nella Nota integrativa è necessario riportare:

- i **criteri** applicati per la **valutazione**, le **rettifiche** e la **conversione di valori** non espressi all'origine e in moneta avente corso legale nello Stato (art. 2427, c. 1, n. 1 c.c.);
- l'appartenenza del credito anche a **voci diverse** da quelle nella quale è iscritto, se ciò sia necessario per la comprensione del bilancio (art. 2424, c. 2, c.c.);
- le **variazioni** intervenute nella **consistenza** (art. 2427, c. 1, n. 4 c.c.);
- l'ammontare dei **crediti** di durata residua **superiore a 5 anni** (art. 2427 co.1 n. 6 c.c.);
- la **ripartizione** dei crediti per **aree geografiche** (art. 2427, c. 1, n. 6 c.c.);
- la non comparabilità e l'adattamento della **comparazione**, o la non possibilità di questo, delle voci dei crediti con quelle dell'esercizio precedente (art. 2423-ter, c. 5 c.c.);
- i **criteri** con i quali si è data attuazione alla disposizione che prevede la possibilità di **non rispettare** gli **obblighi** in tema di **rilevazione, valutazione, presentazione** e informativa quando la loro osservanza abbia **effetti irrilevanti** al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta (art. 2423, c. 4 c.c.).

Inoltre devono essere fornite le seguenti ulteriori informazioni, ove rilevanti (OIC 15):

- il **tasso d'interesse** effettivo e le **scadenze**;
- l'ammontare dei **crediti** per i quali sono state modificate le condizioni di pagamento ed il relativo effetto sul Conto economico;
- l'ammontare dei crediti dati in **garanzia** di propri debiti o impegni;
- l'ammontare degli **interessi di mora** compresi nei crediti scaduti, distinguendo tra quelli ritenuti recuperabili e quelli ritenuti irrecuperabili;
- il grado di concentrazione dei crediti se è presente un fenomeno di **concentrazione** dei crediti;
- la natura dei **creditori** e la composizione della voce B.III.2.d-bis) e C.II.5-quater) "crediti verso altri".

**Non** sono previste **informazioni** specifiche relative ai **crediti** verso clienti da fornire nella relazione che gli amministratori devono redigere sulla situazione della società (**relazione sulla gestione**), fermo restando la necessità di indicare in tale documento i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio. In tale categoria di informazioni potrebbero essere indicate le eventuali manifestazioni di inesigibilità di alcuni crediti (art. 2428 c.c.).

## 5.2. CREDITI VERSO ALTRI

### 5.2.1. Definizione

Il legislatore nazionale dedica un'apposita voce di bilancio a carattere residuale (C.II.5-quater dello Stato patrimoniale, titolata "crediti verso altri"), volta ad accogliere tutte le informazioni relative ai crediti che non trovano specifica collocazione nelle altre voci dell'attivo circolante.

Tale posta di bilancio può contenere, per sua stessa natura, crediti molto diversi tra loro, ferma restan-

do la necessità di indicare separatamente i **valori esigibili** oltre l'esercizio successivo, come espressamente disposto dall'art. 2424 c.c.

Ad ogni modo, anche nel caso dei crediti verso soggetti diversi, il valore esposto in bilancio sarà al netto delle eventuali **svalutazioni**.

I crediti iscritti nella presente voce sono tutti quei crediti che non rientrano in una delle voci precedentemente descritte.

A mero titolo esemplificativo, la voce "crediti verso altri" può accogliere:

- i crediti verso dipendenti per **anticipi** su **retribuzioni**;
- i crediti verso dipendenti per anticipi in **conto spese**;
- i crediti verso obbligazionisti a fronte di **obbligazioni** sottoscritte;
- i crediti verso **intermediari finanziari** derivanti dall'acquisto "a pronti" di attività con obbligo di retrocessione a termine, c.d. "pronti contro termine";
- se l'impresa ha versato **cauzioni** in denaro, il corrispondente credito;
- gli **acconti** a **fornitori** a fronte di prestazione di servizi;
- i crediti verso il Gestore Servizi Energetici per **certificati verdi** da ritirare.

### Operazioni "pronti contro termine"

La riforma del diritto societario (D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6) ha disciplinato il trattamento contabile delle operazioni di vendita con obbligo di retrocessione a termine (c.d. "pronti contro termine").

In particolare., le attività oggetto di **contratti di compravendita con obbligo di retrocessione a termine** devono essere iscritte nello **Stato patrimoniale** del venditore "a pronti" (art. 2424-bis, c. 5 c.c.).

Si ha un'operazione di vendita con obbligo di retrocessione nell'ipotesi in cui (OIC 1):

- il contratto o la pattuizione stipulati fra le parti comportino il **riacquisto** da parte del venditore della cosa originariamente venduta ad una certa data e per un certo prezzo;
- tale pattuizione renda obbligatorio il riacquisto.

Il trattamento contabile delle operazioni in esame rappresenta un'applicazione del principio della **prevalenza della sostanza sulla forma** (➔ 17.8.4.). Il mantenimento del bene "venduto" fra le attività del venditore è, infatti, il riconoscimento che "non di vera e propria cessione si è trattato, ma di una temporanea perdita della titolarità del bene da parte del venditore" (OIC 1).

In proposito, pare opportuno distinguere a seconda che l'operazione costituisca, nella sostanza:

- un **finanziamento**;
- il **prestito** di un bene.

Nel caso in cui l'operazione si configuri, di fatto, come un'operazione di **finanziamento**, l'acquirente iscriverà la somma corrisposta in sede di acquisto iniziale fra i crediti dell'attivo dello Stato patrimoniale.

I titoli sottesi all'operazione rimangono invece classificati nello Stato patrimoniale del venditore "a pronti".

#### CASO 8 – Operazione pronti contro termine

L'azienda BETA acquista "a pronti" titoli in data 1/1/n al prezzo di euro 2.000,00 con obbligo di rivendita a "termine" al 31/12/n+1 al prezzo di euro 2.500,00.

*Acquisto dei titoli "a pronti"*

SP	C.II.5 quater	Crediti per pronti c/termine	2.000	
SP	C.IV.1	Banca c/c		2.000

*Rilevazione del rateo attivo al 31/12 dell'esercizio "n"*

CE	C.16.d.	Interessi attivi		250
SP	D (attività)	Ratei attivi	250	



## 5. CREDITI

*Vendita dei titoli "a termine"*

SP	C.IV.1	Banca c/c	2.500	
SP	C.II.5 quater	Crediti per pronti c/termine		2.000
SP	D (attività)	Ratei attivi		250
CE	C.16.d.	Interessi attivi		250

Nel caso in cui l'operazione si configuri, di fatto, come **prestito** di un **bene**, l'acquirente effettuerà le seguenti rilevazioni contabili:

- i mezzi finanziari utilizzati per l'**acquisto iniziale** devono essere iscritti come crediti fra le attività del circolante e tra le attività immobilizzate, in base alla durata contrattuale, limitatamente alla parte corrispondente al prezzo pattuito per la futura retrocessione del bene;
- la parte corrisposta al venditore in relazione al **godimento temporaneo del bene** è iscritta tra i risconti attivi ed è gradualmente addebitata in funzione della competenza economica al Conto economico;
- i **frutti** eventualmente derivanti dal bene sono rilevati nel Conto economico secondo il principio della competenza e classificati in base alla loro natura.

**Acconti a fornitori**

Gli acconti a fornitori, in linea generale, **non** vanno esposti tra i **crediti**, bensì, a seconda della loro origine:

- tra le immobilizzazioni **immateriali** o **materiali**;
- all'interno delle **rimanenze**.

Tuttavia, gli acconti corrisposti a fronte di immobilizzazioni finanziarie vanno classificati nella voce B.III.2.d-bis), mentre quelli corrisposti a fronte di servizi devono essere iscritti nella voce in esame (C.II.5 quater).

**Crediti per certificati verdi**

Nel caso dei produttori di energia da fonti rinnovabili che hanno diritto a ricevere dal GSE certificati verdi (CV) in relazione all'energia "pulita" da essi prodotta, ogni anno si dovrà **rilevare un ricavo** a fronte di credito verso il GSE misurato in base al prezzo minimo garantito (OIC 7). Se la società trattiene il certificato, essa rileverà poi l'**incasso** del **credito** in base al pagamento da parte del GSE. Se invece cederà sul mercato tali CV, si rileverà l'eventuale **sopravvenienza** (attiva o passiva) rispetto del CV al valore sino a tal momento iscritto, basato sul prezzo minimo.

In bilancio il **ricavo** del CV è iscritto tra i **contributi in conto esercizio (voce A.5 del Conto economico)**, del pari all'eventuale **sopravvenienza** derivante dalla vendita a terzi; il credito verso il GSE è iscritto nella voce C.II.5-quater (**crediti verso altri**) dello **Stato patrimoniale**.

Il credito derivante dalla eventuale **vendita a terzi** invece si iscrive nella voce C.II.1 (**crediti v/ clienti**). Il credito verso il GSE per ritiro garantito di CV ricevuti a consuntivo esprime il diritto ad ottenere dal GSE i certificati verdi maturati nell'esercizio. Tale diritto, se ancora esistente in sede di redazione del bilancio, è valutato sulla base del prezzo minimo garantito.

**Crediti esclusi dalla voce "Crediti verso altri"**

Non sono compresi, invece, nella voce "crediti verso altri":

- i crediti verso **clienti**;
- i crediti verso imprese **controllate**;
- i crediti verso imprese **collegate**;
- i crediti verso imprese **controllanti**;
- i crediti verso imprese sottoposte al controllo delle **controllanti**;
- i crediti **tributari**;
- le imposte **anticipate**.

**5.2.2. Criteri di valutazione**

I crediti devono essere iscritti al **netto** delle **svalutazioni** eventualmente effettuate, in modo tale da ricondurli al "presumibile valore di realizzo" (OIC 15, par. 23). Tale criterio di valutazione è quello previsto anche dal legislatore (art. 2426, c. 1, n. 8 c.c.).

Si precisa, tuttavia, che in assenza di **costi di transazione** e in presenza di **crediti a breve termine** (entro 12 mesi) può dirsi ragionevolmente supportata la presunzione che gli effetti dell'applicazione del costo ammortizzato e dell'attualizzazione siano in buona sostanza irrilevanti (OIC 15). Tale presunzione, tuttavia, dovrà essere argomentata nella Nota integrativa.

### Classificazione in bilancio

5.2.3.

I crediti verso altri sono iscritti nella voce **C.II.5-quater** dell'**attivo circolante**, al netto dei relativi fondi per **rettifiche** (art. 2424 c.c.).

I crediti iscritti nell'attivo circolante sono suddivisi sulla base della natura del **soggetto debitore**. Nella voce "**C.II.5-quater - Crediti verso altri**" confluiscono tutti quei crediti verso soggetti diversi da quelli espressamente indicati nello schema civilistico di Stato patrimoniale. Nella fattispecie si fa riferimento, anzitutto, ai crediti verso **tutti gli altri debitori** tra i quali, ad esempio, dipendenti ed obbligazionisti.

Ai fini della rappresentazione dei crediti in bilancio, oltre alla classificazione sulla base dei soggetti debitori, assume rilevanza anche la **scadenza**. In effetti, per tutte le categorie di crediti iscritti nell'attivo circolante è prescritta la **separata indicazione**, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo (art. 2424 c.c.).

Ne consegue dunque che, anche tra i "**crediti verso altri**", vanno **indicate** separatamente le **quote di crediti** esigibili **oltre l'esercizio** successivo, fermo restando che, laddove il credito soddisfi il requisito della destinazione duratura, andrà iscritto non nell'attivo circolante, bensì tra le immobilizzazioni finanziarie. Nel caso in cui il bilancio sia predisposto in forma abbreviata, i crediti verso altri sono compresi all'interno dell'unica voce C.II "Crediti", che comprende cumulativamente tutte le altre possibili tipologie di crediti del circolante (verso clienti, verso imprese controllate, collegate, controllanti, sottoposte al controllo delle controllanti, tributari e per imposte anticipate). Deve, in ogni caso, essere indicata la parte esigibile oltre l'esercizio successivo.

### Nota integrativa e Relazione sulla gestione

5.2.4.

#### Nota integrativa

Alla luce del contenuto residuale della voce di bilancio in esame, l'informativa esplicativa dei suddetti valori, da fornire nella Nota integrativa, appare quanto mai essenziale.

Il contenuto della Nota integrativa nella normativa civilistica è stato ampiamente delineato con riferimento ai "crediti verso clienti".

Tra l'altro, occorre fornire informazioni in merito ai criteri di valutazione applicati, ai crediti di durata **superiore a 5 anni**, nonché alle operazioni che prevedono l'obbligo di retrocessione a termine.

La Nota integrativa deve altresì indicare le operazioni realizzate con **parti correlate** (ad esempio controllanti, controllate, consociate), precisando:

- l'importo;
- la natura del rapporto;
- ogni altra informazione, relativa a tali operazioni, necessaria per la comprensione del bilancio.

L'obbligo di informativa sussiste solo nei casi in cui tali operazioni:

- presentino una certa **rilevanza**;
- non siano state concluse a **normali condizioni di mercato**.

Inoltre, le informazioni relative alle singole operazioni possono essere aggregate secondo la loro natura, salvo quando la loro separata evidenziazione sia necessaria per comprendere gli effetti delle operazioni medesime sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico della società.

#### Relazione sulla gestione

Le informazioni relative ai crediti da riportare nella Relazione sulla gestione sono (art. 2428 c.c.) in estrema sintesi:

- i rapporti, nonché i contenuti dei **conti** e delle **operazioni** con imprese controllate, collegate e altre consociate;

## 5. CREDITI

- i rapporti intercorsi con chi esercita l'attività di **direzione e coordinamento** e con le altre società che vi sono soggette, nonché l'effetto che tale attività ha avuto sull'esercizio dell'impresa sociale e sui suoi risultati.

Qualora i crediti in esame abbiano scadenza a lungo termine, inoltre, potrebbe essere necessario fornire informazioni in merito al rischio finanziario.

### 5.3. CREDITI VERSO IMPRESE CONTROLLATE, COLLEGATE, CONTROLLANTI E SOTTOPOSTE AL CONTROLLO DELLE CONTROLLANTI

#### 5.3.1. Definizione

Si analizzano ora quelle voci dei crediti relativi ai **rapporti infragruppo**.

I crediti verso controllate, collegate e controllanti costituiscono tre voci di bilancio distinte secondo la normativa civilistica, ma possono essere analizzate congiuntamente rispetto ai crediti verso clienti, dai quali si distinguono in ragione del diverso soggetto debitore: imprese appartenenti allo stesso gruppo, da un lato, soggetti terzi, dall'altro.

I valori derivanti da rapporti di natura commerciale e gestionale vanno iscritti nelle poste di Stato patrimoniale "crediti verso imprese controllate, collegate, controllanti e sottoposte al controllo delle controllanti" suddivisi in base a ciascuna tipologia di **consociata e indipendentemente** dalla loro **scadenza** (mentre i crediti originati da prestiti sono solitamente compresi nell'attivo immobilizzato stante la loro scadenza ultrannuale).

Gli **importi esigibili** oltre l'esercizio successivo (ex art. 2424 c.c.) vanno indicati separatamente.

È opportuno chiarire anzitutto cosa si deve intendere per:

- imprese controllate;
- imprese collegate;
- imprese controllanti;
- imprese soggette al controllo delle controllanti.

#### Imprese controllate

Con riferimento al concetto di imprese controllate è possibile individuare tre distinte fattispecie di controllo:

- controllo di **diritto**;
- controllo di **fatto**;
- controllo **contrattuale** (ex art. 2359, c. 1 c.c.).

**Controllo di diritto** - Si tratta di una forma di controllo derivante dal **possesso, diretto o indiretto** (tramite società controllate), della maggioranza dei **diritti di voto** in un'altra società (art. 2359, c. 1, n. 1 c.c.).

A tali fini, si computano anche i **voti** spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta.

Non si computano i voti spettanti per conto di terzi (art. 2359, c. 2 c.c.).

**Controllo di fatto** - È il controllo che deriva dalla disponibilità di **voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante** nell'assemblea ordinaria di un'altra società (art. 2359, c. 1, n. 2 c.c.).

A tali fini, si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta. Non si computano i voti spettanti per conto di terzi (art. 2359, c. 2 c.c.).

**Controllo contrattuale** - Sono altresì considerate società controllate le società che sono sotto l'**influenza dominante** di un'altra società in virtù di particolari **vincoli contrattuali** con essa (art. 2359, c. 1, n. 3 c.c.). Si parla, in questi casi di controllo contrattuale.

#### Imprese collegate

Si considerano "imprese collegate" le società sulle quali un'altra società esercita un'**influenza notevole** (art. 2359, c. 3 c.c.).

L'“influenza notevole” si presume quando si detiene:

- **1/5 dei voti** per deliberare nell'assemblea ordinaria;
  - **1/10 dei voti** per deliberare nell'assemblea ordinaria, se la società ha azioni quotate in borsa.
- I crediti vantati nei confronti di imprese controllanti, ossia società che detengono il controllo su quella che redige il bilancio, vanno indicati nella **voce C.II.4 dello Stato patrimoniale**.

Il fatto che la norma faccia riferimento a imprese “controllanti”, ovvero al plurale, sottintende la necessità di includere in tale categoria:

- non solo i crediti verso la società **direttamente controllante**;
- ma anche quelli vantati nei confronti di tutte le altre **società controllanti della controllante diretta**, ossia verso tutte le società appartenenti alla stessa “catena di controllo”.

I crediti vantati nei confronti delle imprese sottoposte al controllo delle controllanti rappresentano crediti vantati nei confronti di società controllate da aziende che detengono il controllo anche della società che redige il bilancio.

Anche in questo caso il riferimento a imprese “controllanti”, al plurale, sottintende la necessità di includere nella categoria tutti crediti verso le società controllate dalla società che controlla direttamente quella che redige il bilancio, ma anche tutti i crediti vantati nei confronti di società controllate da aziende che eventualmente controllano la **controllante diretta**.

### Criteri di valutazione

5.3.2.

La valutazione di tutti i crediti, compresi quelli verso controllate, collegate, controllanti e sottoposte al controllo delle controllanti, deve avvenire con il criterio del **costo ammortizzato**, tenendo conto del **fattore temporale** e del **presumibile valore di realizzazione** (art. 2426, c. 1, n. 8, c.c.).

### Classificazione in bilancio

5.3.3.

La classificazione dei crediti verso controllate, collegate, controllanti e sottoposte al controllo delle controllanti ricalca, in linea di massima, quanto già rilevato trattando i crediti verso clienti. Ne consegue che, anche per tali crediti, sarà necessario **indicare separatamente, per ciascuna voce**, quelli **esigibili** oltre l'**esercizio successivo**, come espressamente disposto dall'art. 2424 c.c.

La struttura di Stato patrimoniale civilistica prevede la distinzione dei crediti verso consociate come di seguito indicato:

- crediti verso imprese controllate (voce C.II.2);
- crediti verso imprese collegate (voce C.II.3);
- crediti verso imprese controllanti (voce C.II.4);
- crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti (voce C.II.5).

Quanto al **momento di iscrizione** anche tali crediti, al pari di tutti gli altri, sono iscrivibili in bilancio soltanto laddove siano già **maturati** i relativi **ricavi** (OIC 15).

Di conseguenza, ferma restando l'esistenza di casi particolari, detti ricavi vengono riconosciuti, sulla base del principio di competenza, quando si verificano entrambe le seguenti condizioni:

- il **processo produttivo** dei beni e servizi è stato **completato**;
- lo **scambio** è **avvenuto**.

Lo Stato patrimoniale del **bilancio abbreviato** e delle **micro-imprese** comprende solo le voci contrassegnate nell'art. 2424 c.c. con la lettera maiuscola e con numeri romani (art. 2435-bis c.c. e 2435-ter c.c.). Pertanto, nel bilancio abbreviato e nel bilancio delle micro-imprese, i crediti verso controllate, collegate, controllanti e sottoposte al controllo delle controllanti sono esposti cumulativamente nella voce C.II, unitamente agli altri crediti del circolante.

Deve, in ogni caso, essere indicata la parte esigibile oltre l'esercizio successivo.

### Nota integrativa e Relazione sulla gestione

5.3.4.

#### Nota integrativa

Le informazioni da fornire sono, in linea di massima, quelle già descritte in precedenza per i “crediti verso i clienti”.

La Nota integrativa deve altresì indicare le operazioni realizzate con parti correlate (ad esempio controllanti, controllate, consociate), precisando:

- l'**importo**;
- la natura del **rapporto**;
- ogni altra informazione, relativa a tali **operazioni**, necessaria per la comprensione del bilancio.

L'obbligo di informativa sussiste solo nei casi in cui le operazioni con parti correlate nel contempo presentino una certa rilevanza e non siano state concluse a normali condizioni di mercato.

Inoltre, le informazioni relative alle singole operazioni possono essere aggregate secondo la loro natura, salvo quando la loro separata evidenziazione sia necessaria per comprendere gli effetti delle operazioni medesime sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico della società (art. 2427, c. 1, n. 22-bis c.c.).

L'indicazione, in Nota integrativa, dei crediti verso consociate, soci e altre parti correlate, nonché dei crediti verso la società o l'ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento e verso le altre società che vi sono soggette, deve essere riportata, oltre che in Nota integrativa, anche nella **Relazione sulla gestione**. In ogni caso, qualora le informazioni di cui non è obbligatoria l'indicazione in Nota integrativa siano fornite nella Relazione sulla gestione (che non è parte integrante del bilancio), è opportuno che la prima rinvii esplicitamente alla seconda in merito a tale informativa.

### Relazione sulla gestione

Nel contenuto "minimo" della Relazione sulla gestione devono risultare i rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime (art. 2428, c. 3, n. 2 c.c.). Ciò detto, è opportuno indicare che i rapporti infragruppo si sono svolti a **condizioni normali di mercato**. In caso contrario, infatti, e sempre che si tratti di operazioni rilevanti, l'informativa andrebbe resa nella Nota integrativa.

Gli amministratori devono indicare nella relazione:

- i rapporti, nonché i contenuti dei **conti** e delle **operazioni**, con imprese controllate, collegate e altre consociate;
- i rapporti intercorsi con chi esercita l'attività di direzione e coordinamento e con le altre società che vi sono soggette, nonché l'effetto che tale attività ha avuto sull'esercizio dell'impresa sociale e sui suoi risultati.

Per i crediti a lungo termine, potrebbe inoltre essere necessario fornire informazioni in merito al rischio finanziario.



LA LIBRERIA ON LINE DEL PROFESSIONISTA

L'estratto che stai visualizzando  
è tratto da un volume pubblicato su  
ShopWKI - La libreria del professionista

[VAI ALLA SCHEDA PRODOTTO](#)